



TeamSystem Labour review

| n. 239

POLYEDRO®

La migliore tecnologia, da qualunque lato la guardi

Dall'esperienza e dalla ricerca TeamSystem nasce **POLYEDRO, la tecnologia esclusiva che d'ora in poi troverai in ogni singolo modulo del sistema di gestione**, dalla contabilità all'archiviazione digitale, dalla gestione del personale a quella del magazzino.

La nuova piattaforma web nativa ha dato vita ad un'offerta innovativa per Professionisti e Aziende.

LYNFA e ALYANTE, due prodotti di ultima generazione: un'evoluzione naturale che migliora la flessibilità e semplicità di utilizzo di ogni applicazione, consentendo di lavorare in mobilità su smartphone, tablet e notebook: così puoi fare tutto in meno tempo e ovunque vuoi.

Un nuovo ambiente, nuovi strumenti, un nuovo modo di lavorare. Con l'affidabilità e la solidità di sempre.

Grazie alla tecnologia innovativa di POLYEDRO, TeamSystem si conferma leader in Italia e punto di riferimento nel settore dei software gestionali.

Sei caratteristiche fanno di POLYEDRO una tecnologia solida, ma molto flessibile:

- 1. USER EXPERIENCE:** è così semplice che ti sembra di usarlo da sempre.
- 2. MOBILITÀ:** usa le applicazioni via Web e mobile, dove e quando ne hai bisogno.
- 3. PRODUTTIVITÀ:** strumenti per organizzare il lavoro, collaborare e risparmiare tempo.
- 4. MODULARITÀ:** un set di applicazioni che crescono con te, affidabili e integrate.
- 5. WORKFLOW:** lo strumento che ti guida e fa scorrere meglio il tuo lavoro.
- 6. CLOUD:** riduce costi e rischi di gestione.

www.teamssystem.com

 **TeamSystem®**

TeamSystem
Labour review

Periodico
di informazione
lavoristica
e previdenziale

Editrice TeamSystem
Sede: Via Sandro Pertini, 88 - 61122 Pesaro
Direttore Responsabile: Sergio Pellegrino
Reg. Trib. Pesaro n° 443/98

Redazione:

 **Euroconference**
Editoria

S.E. o O.

Riproduzione vietata

Osservatorio del lavoro	2
Normativa e prassi in evidenza La circolare Inps per il conguaglio di fine anno 2017	8
Schede operative Legge di Bilancio 2018: le disposizioni per il lavoro	15
Contrattazione collettiva Rinnovi contrattuali dicembre 2017	23
Scadenzario Principali scadenze del mese di febbraio	27

Rapporto di lavoro

Whistleblowing: legge in Gazzetta

È stata pubblicata sulla G.U. n. 291 del 14 dicembre 2017 la legge 30 novembre 2017, n. 179, recante disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato, vigente al 29 dicembre 2017.

Legge, 30/11/2017, n. 179, G.U., 14/12/2017, n. 291

Tfr: indice di rivalutazione di novembre 2017

Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del trattamento di fine rapporto, accantonato al 31 dicembre 2016, per il mese di novembre 2017 è pari a 1,748878. L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al mese di novembre è pari a 100,8.

Istat, comunicato stampa, 14/12/2017

Potenziamento alternanza scuola-lavoro e sistema duale: sottoscritto un protocollo

Il Ministero del lavoro, con comunicato del 13 dicembre 2017, ha reso noto di aver sottoscritto con i Ministeri della difesa e dell'istruzione un protocollo d'intesa per promuovere una collaborazione tra Amministrazioni, volta a coniugare le finalità educative del sistema dell'istruzione e della formazione professionale con le esigenze del mondo produttivo, nella prospettiva di una maggiore integrazione tra scuola e lavoro. In particolare, i Ministeri coinvolti promuoveranno l'alternanza scuola-lavoro e i percorsi di formazione duale, innovando complessivamente il sistema educativo, attraverso, per esempio, la valorizzazione del ruolo centrale degli studenti; l'interscambio e la collaborazione tra la scuola e le agenzie formative; lo sviluppo dell'attività di orientamento per consentire agli studenti una scelta consapevole del percorso di studio; una precisa attività d'informazione rivolta agli studenti e al sistema scolastico circa le opportunità degli sbocchi occupazionali.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato, 13/12/2017

Collocamento obbligatorio: disciplina per le banche cooperative

L'INL, con nota n. 10701 del 7 dicembre 2017, ha offerto chiarimenti sulla corretta applicazione della normativa dettata in materia di collocamento obbligatorio alle banche cooperative.

L'articolo 4, comma 1, L. 68/1999, esclude dal computo della base di calcolo sulla quale applicare le percentuali legali per determinare il numero di posti riservati a lavoratori disabili i soci di cooperative di produzione e lavoro. La nota precisa che le banche di credito cooperativo non rientrano né nel novero delle cooperative di produzione e lavoro né nella categoria delle cooperative sociali, pertanto sono tenute a rispettare le previsioni sul collocamento mirato di soggetti svantaggiati.

INL, nota, 7/12/2017, n. 10701

Apprendistato professionalizzante per over 29: valida la formazione pregressa

Il Ministero del lavoro, con risposta a interpellato n. 5 del 30 novembre 2017, ha precisato che la formazione di base e trasversale, in ragione dei suoi contenuti, risulta ultronea per i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale assunti in apprendistato professionalizzante, maggiori di 29 anni, che abbiano già acquisito le nozioni di base in ragione di pregresse esperienze lavorative. Analogamente, il Dicastero ritiene ultronea l'erogazione di tale formazione nell'ambito di un nuovo contratto di apprendistato professionalizzante, nel caso in cui l'apprendista sia in possesso di attestazione formale dell'acquisizione delle competenze di base e trasversali, anche in virtù di un precedente contratto di apprendistato.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, interpellato, 30/11/2017, n. 5

Rinnovato il Ccnl Logistica, trasporto merci e spedizione

Cna Fita, Confartigianato Trasporti, SnaCasartigiani, Clai e le associazioni di settore con Fit-Cgil, Fit-Cisl e UilTrasporti hanno sottoscritto il rinnovo del Ccnl Logistica, trasporto merci e spedizione, scaduto il 31 dicembre 2015, in vigore fino al 31 dicembre 2019. Tra gli elementi innovativi, si annoverano la nuova classificazione del personale, la settimana mobile e la discontinuità automatica per il personale viaggiante, misure di contrasto dell'assenteismo, la caduta del divieto di utilizzo del lavoro intermittente, il riconoscimento della bilateralità propria del sistema. Sono state inoltre introdotte misure per favorire l'occupazione e per contrastare il dumping sociale delle imprese estere.

Cna, notizia, 4/12/2017

Contributi e fisco

Gestione artigiani e commercianti: imposizione contributiva 2017

L'Inps, con messaggio n. 5099 del 20 dicembre 2017, ha reso noto di aver ultimato una nuova elaborazione dell'imposizione contributiva per tutti i soggetti iscritti alla Gestione artigiani e commercianti per l'anno 2017 e per eventuali periodi precedenti non già interessati da imposizione contributiva. Pertanto sono stati predisposti i modelli "F24" necessari per il versamento della contribuzione dovuta, disponibili, in versione precompilata, nel Cassetto previdenziale artigiani e commercianti alla sezione "Posizione assicurativa" – "Dati del modello F24", dove è possibile consultare anche il prospetto di sintesi degli importi dovuti con le relative scadenze e causali di pagamento.

Inps, messaggio, 20/12/2017, n. 5099

Agricoli: rilascio tracciati per istanze di disoccupazione e Anf

L'Inps, con messaggio n. 5096 del 20 dicembre 2017, ha comunicato di aver rilasciato alle strutture nazionali e agli enti di patronato i tracciati per la trasmissione telematica delle domande di indennità di disoccupazione e assegno per il nucleo familiare per i lavoratori dipendenti agricoli, che sono stati aggiornati con l'indicazione dei nuovi stati civili e l'eliminazione delle richieste di spettanza delle detrazioni fiscali.

Inps, messaggio, 20/12/2017, n. 5096

Gestione dichiarazioni manodopera agricola: DMAG/Unico IV trimestre 2017

L'Inps, con messaggio n. 5085 del 20 dicembre 2017, ha offerto chiarimenti sulla compilazione delle dichiarazioni trimestrali di manodopera agricola – modello DMAG/unico – relativamente alla richiesta di dati e notizie utili all'accredito della contribuzione figurativa per eventi tutelati dalla legislazione vigente e per la corretta gestione delle anticipazioni a titolo di Cisoa e loro conguaglio.

Inps, messaggio, 20/12/2017, n. 5085

Sisma centro Italia: ripresa pagamenti sospesi

L'Inail, con circolare n. 53 del 19 dicembre 2017, ha comunicato che entro il 16 maggio 2018 devono riprendere i pagamenti sospesi nei territori colpiti dagli eventi sismici, senza applicazione di sanzioni e interessi. È quindi possibile procedere al pagamento entro la predetta data in un'unica soluzione dei premi sospesi dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017 ovvero riavviare i piani di ammortamento delle rateazioni concesse. È inoltre possibile richiedere, avvalendosi dell'apposito modulo, una rateazione dell'importo fino a un massimo di 24 rate. La circolare ha altresì chiarito la differenza tra Durc on line, strumento di verifica della regolarità contributiva dell'impresa, e Durc di congruità, strumento di certificazione della congruità dell'incidenza della manodopera nello specifico cantiere interessato dai lavori di ricostruzione pubblica e privata, rilasciato esclusivamente dalle Casse edili territorialmente competenti.

Inail, circolare, 19/12/2017, n. 53

Rottamazione cartelle: pubblicate le Faq

L'Agenzia delle entrate-Riscossione ha fornito ulteriori chiarimenti sulla rottamazione cartelle, prevista dall'articolo 1, D.L. 148/2017 (c.d. Decreto Fiscale).

Agenzia delle entrate-Riscossione, Faq

Modificato il saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2018

È stato pubblicato sulla G.U. 292 del 15 dicembre 2017 il decreto 13 dicembre 2017 del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha fissato allo 0,3% il saggio di interesse legale a far data dal 1° gennaio 2018.

Ministero dell'economia e delle finanze, decreto, 13/12/2017, G.U., 15/12/2017, n. 292

Previdai: dichiarazione contributiva IV trimestre 2017

Il Fondo pensione Previdai, con comunicazione del 13 dicembre 2017, ha reso noto che sono disponibili, per la compilazione via internet e la stampa, la dichiarazione contributiva (modello 050) e il relativo modulo di bonifico (modello 053) del IV trimestre 2017. Il versamento scade il 22 gennaio 2018.

Previdai, comunicazione, 13/12/2017

Premi di risultato arretrati: quando applicare la tassazione separata

L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 151/E del 13 dicembre 2017, ha chiarito che il regime di tassazione separata previsto dal Tuir, in caso di corresponsione, oltre l'anno successivo a quello di maturazione, degli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente, non risulta sempre applicabile, ma si deve valutare caso per caso se il ritardo possa o meno ritenersi fisiologico: qualora il ritardo risulti fisiologico, infatti, non si giustifica l'applicazione della tassazione separata.

Agenzia delle entrate, risoluzione, 13/12/2017, n. 151/E

Sgravio contributivo conciliazione vita-lavoro: le istruzioni della Fondazione studi

La Fondazione studi consulenti del lavoro, con circolare n. 11 del 7 dicembre 2017, ha offerto chiarimenti sullo sgravio contributivo per i contratti collettivi aziendali contenenti misure di conciliazione vita-lavoro, in seguito alla pubblicazione della circolare Inps n. 163/2017. Il documento analizza il D.I. 12 settembre 2017 e le modalità di accesso al beneficio: dalle caratteristiche del contratto aziendale alle tempistiche e modalità di deposito dello stesso, dalla richiesta di ammissione all'agevolazione all'istruttoria Inps fino al calcolo del beneficio spettante al datore di lavoro.

Fondazione studi dei consulenti del lavoro, circolare, 7/12/2017, n. 11

Contribuzione agricola unificata con sistema UniEmens: soggetti abilitati

L'Inps, con messaggio n. 4921 del 7 dicembre 2017, ha comunicato che, alla luce della normativa in materia di adattamento del sistema UniEmens al settore agricolo, i soggetti abilitati a operare nei confronti dell'Istituto, in qualità di datori di lavoro o intermediari, saranno tenuti, a partire dal 1° gennaio 2018, alla trasmissione delle denunce degli operai agricoli utilizzando il canale UniEmens. A tal fine, l'Inps ha implementato il sistema di "Gestione deleghe", comprese le modalità di trasmissione e validazione delle varie tipologie, attraverso la totale integrazione dei suddetti soggetti riferiti al settore agricolo nell'anagrafica unica dei soggetti contribuenti e nell'applicativo "Gestione deleghe".

Inps, messaggio, 7/12/2017, n. 4921

Incentivo Occupazione Sud: ulteriore proroga termini recupero arretrati

L'Inps, con messaggio n. 4930 del 7 dicembre 2017, ha reso noto che, a causa dei perduranti ritardi nell'aggiornamento degli archivi Anpal, concernenti lo stato di disoccupazione dei lavoratori,

e del conseguente rallentamento nel riconoscimento dell'incentivo da parte dell'Istituto, al fine di agevolare i datori di lavoro nel recupero delle somme spettanti, sono stati ulteriormente prorogati i termini per il recupero degli importi relativi all'incentivo "Occupazione SUD". Pertanto, a parziale modifica delle indicazioni operative già fornite, si rende noto che nell'elemento potrà essere indicato l'importo del bonus relativo ai mesi di competenza da gennaio a ottobre 2017.

Tali importi saranno poi riportati, a cura dell'Istituto, nel DM2013 "VIRTUALE" con i codici di recupero "L463" e "L465". La valorizzazione del predetto elemento potrà essere effettuata fino al flusso contributivo con competenza dicembre 2017.

Inps, messaggio, 7/12/2017, n. 4930

Gestione lavoratori domestici: infasamento crediti

L'Inps, con messaggio n. 4929 del 7 dicembre 2017, ha comunicato che, a decorrere dal 20 dicembre 2017, procederà alla formazione degli avvisi di addebito, per la successiva azione di recupero da parte degli agenti della riscossione, con riferimento alle inadempienze accertate, confermate e contabilizzate entro il 3 dicembre 2016 relative ai contributi da lavoro domestico.

Inps, messaggio, 7/12/2017, n. 4929

Solidarietà del committente estesa anche alla subfornitura

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 254 del 6 dicembre 2017, ha chiarito che la responsabilità solidale del committente per retribuzioni e contribuzioni, ex articolo 29, comma 2, D.Lgs. 276/2003, si applica non soltanto in caso di appalto e subappalto, come previsto dalla norma, ma anche nei confronti dei dipendenti delle aziende che operano con un contratto di subfornitura ex L. 192/1998. Ciò in quanto la ratio dell'introduzione della responsabilità solidale del committente – che è quella di evitare il rischio che i meccanismi di decentramento, e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione del contratto commerciale – non giustifica un'esclusione (che si porrebbe, altrimenti, in contrasto con il precetto dell'articolo 3, Costituzione) della predisposta garanzia nei confronti dei dipendenti del subfornitore, atteso che la tutela del soggetto che assicura un'attività lavorativa indiretta non può non estendersi a tutti i livelli del decentramento.

Corte Costituzionale, sentenza, 6/12/2017, n. 254

UniEmens: il Cno diffonde la descrizione dei codici errore

Il Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro, con comunicato n. 9630/U del 17 novembre 2017, ha diffuso la descrizione dei codici errore relativi alla gestione dell'UniEmens, in attesa che il sistema venga implementato. È infatti emerso che gli operatori Inps hanno una differente visualizzazione del portale contributivo rispetto a quello dei consulenti, che nella parte "denunce-errori" visualizzano solo il codice di errore e non la descrizione dello stesso, con conseguente necessità di gestire la richiesta tramite cassetto bidirezionale.

Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro, comunicato, 17/11/2017, n. 9630/U

Rifinanziato l'incentivo Occupazione Sud

L'Anpal, con comunicato stampa del 12 dicembre 2017, ha reso noto di aver garantito, con un rifinanziamento di 65 milioni di euro, la copertura finanziaria dell'Incentivo Occupazione Sud per le ulteriori richieste dei datori di lavoro privati che perverranno all'Inps entro il 31 dicembre 2017.

Anpal, comunicato stampa, 12/12/2017

Pensionamento anticipato per i lavoratori del settore privato: chiarimenti

L'Inps, con circolare n. 180 del 7 dicembre 2017, a parziale modifica delle istruzioni già diramate, ha chiarito che, ai fini del raggiungimento del requisito di anzianità contributiva richiesto dall'ar-

articolo 24, comma 15-bis, D.L. 201/2011, maturato in qualità di lavoratore dipendente del settore privato, sono utili anche i periodi di contribuzione volontaria, di contribuzione figurativa per eventi fuori dal rapporto di lavoro dipendente del settore privato e di riscatto non correlato ad attività lavorativa. Resta fermo, tuttavia, che la valorizzazione di detti periodi è possibile solo allorquando quest'ultimi determinino il raggiungimento del requisito di anzianità contributiva, congiuntamente ai soli periodi di contribuzione effettiva accreditata come dipendente lavoratore privato.

Inps, circolare, 7/12/2017, n. 180

Il Decreto fiscale è legge

È stata pubblicata sulla G.U. n. 284 del 5 dicembre 2017 la legge 4 dicembre 2017, n. 172, di conversione, con modificazioni, del D.L. 148/2017, c.d. Collegato fiscale alla Legge di Bilancio 2018, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili, vigente al 6 dicembre 2017. In particolare, la legge:

- proroga al 7 dicembre 2017 il termine di pagamento delle rate della rottamazione cartelle per quanti non abbiano effettuato il versamento delle prime 2 rate e prevede la c.d. rottamazione bis, ammettendo alla definizione agevolata anche i carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo 2000-2016;
- prevede agevolazioni fiscali in materia di Onlus, società di mutuo soccorso e lavoratori rientrati in Italia;
- per i territori del centro Italia colpiti dal sisma nel 2016 e 2017 proroga al 31 maggio 2018 gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e i premi per l'assicurazione obbligatoria, con ripresa della riscossione dal 1° giugno 2018; proroga al 31 dicembre 2018 il termine di sospensione dei mutui e finanziamenti a favore delle attività economiche e produttive e dei soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione.

Legge, 4/12/2017, n. 172, G.U., 5/12/2017, n. 284

Rottamazione cartelle: disponibile il nuovo modulo

L'Agenzia delle entrate-Riscossione ha reso disponibile il nuovo modello DA 2000/17, che recepisce le modifiche al D.L. 148/2017 in sede di conversione in L. 172/2017 e consente di pagare l'importo del debito senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora.

Agenzia delle entrate-Riscossione, comunicato stampa, 6/12/2017

Resto al Sud: istanze dal 15 gennaio 2018

È stato pubblicato sulla G.U. n. 284 del 5 dicembre 2017 il decreto 9 novembre 2017, n. 174, del Ministero per la coesione territoriale e il mezzogiorno, recante il regolamento per la misura incentivante "Resto al Sud", in vigore dal 6 dicembre 2017, prevista dall'articolo 1, D.L. 91/2017.

Il decreto prevede un nuovo incentivo destinato a neo-imprenditori tra 18 e 35 anni residenti nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che non risultino già destinatari, nell'ultimo triennio, di ulteriori misure a livello nazionale a favore della autoimprenditorialità. Il beneficio consiste in un prestito fino a 40.000 euro (di cui il 35% a fondo perduto e il 65% a tasso 0 da restituire in 8 anni) per coprire l'investimento iniziale e il capitale circolante della nuova attività. Le istanze di accesso potranno essere inviate a partire dal 15 gennaio 2018 esclusivamente on line, attraverso il sito www.initalia.it.

Decreto, 9/11/2017, n. 174, G.U., 5/12/2017, n. 284

Fondo Fast: istituita la causale contributo

L'Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 148/E del 6 dicembre 2017, ha istituito la causale contributo "FAST" per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi da destinare al finanziamento del Fondo per i dipendenti da aziende del settore turismo (Fast).

Agenzia delle entrate, risoluzione, 6/12/2017, n. 148/E

Contact center Inail: da gennaio 2018 attivo un nuovo numero telefonico

L'Inail, con avviso del 5 dicembre 2017, ha comunicato che dal 1° gennaio 2018 sarà attivo il nuovo numero telefonico 06.6001 del Contact center Inail, disponibile sia da rete fissa sia da rete mobile. I numeri 803.164 (da fisso) e 06.164164 (da mobile), in comune con l'Inps, saranno attivi per l'Inail fino al 31 dicembre 2017.

Inail, avviso, 5/12/2017

ReI: presentazione e trasmissione della domanda

L'Inps, con messaggio n. 4811 del 30 novembre 2017, ha offerto le prime istruzioni operative in merito alle modalità di presentazione e trasmissione della domanda di accesso al Reddito di inclusione (ReI) e alla verifica dei requisiti di accesso alla misura.

Le istanze possono essere presentate a partire dal 1° dicembre 2017.

Inps, messaggio, 30/11/2017, n. 4811

Trasformazione domande NASpI in istanze DIS-COLL

L'Inps, con messaggio n. 4804 del 30 novembre 2017, offre indicazioni in merito alla trasformazione della domanda NASpI in domanda DIS-COLL.

Nel caso in cui la domanda di prestazione NASpI abbia tutti i requisiti per essere valutata come domanda di DIS-COLL, e solo per errore materiale sia stata presentata come domanda di NASpI, è possibile la trasformazione dell'istanza in domanda di DIS-COLL per gli eventi di disoccupazione verificatisi a far data dal 1° gennaio 2017. Per quanto attiene agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio, la trasformazione è possibile esclusivamente per le cessazioni verificatesi a partire dal 1° luglio 2017. Pertanto, in tutte le ipotesi in cui è consentita la trasformazione delle domande di NASpI in DIS-COLL, le strutture territoriali procederanno all'acquisizione di una nuova e corretta domanda, esclusivamente su istanza di parte, corredata dalla documentazione eventualmente richiesta ai fini dell'accesso alla prestazione di disoccupazione spettante.

Le nuove domande dovranno comunque essere acquisite con la medesima data di presentazione di quelle erroneamente inoltrate.

Inps, messaggio, 30/11/2017, n. 4804

Perequazione pensioni: fissati i valori 2016 e 2017

È stato pubblicato sulla G.U. n. 280 del 30 novembre 2017 il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 novembre 2017, che ha fissato in misura pari a +1,1 il valore della variazione percentuale, salvo conguaglio, per il calcolo dell'aumento di perequazione delle pensioni spettante per l'anno 2017, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, e in misura pari a +0,0 il valore definitivo della variazione percentuale da considerarsi per l'anno 2016, con decorrenza dal 1° gennaio 2017.

Ministero dell'economia e delle finanze, decreto, 20/11/2017, G.U., 30/11/2017, n. 280

La circolare Inps per il conguaglio di fine anno 2017

Inps, circolare, 3/1/2018, n. 1

L'Inps, con la circolare n. 1 del 3 gennaio 2018, ha fornito i consueti chiarimenti in ordine alle operazioni di conguaglio, relative all'anno 2017, finalizzate alla corretta quantificazione dell'imponibile contributivo, anche con riguardo alla misura degli elementi variabili della retribuzione.

Il testo della circolare n. 1/2018

Inps, circolare, 3 gennaio 2018, n. 1

1.1. Premessa.

Con la presente circolare si forniscono indicazioni in ordine alle modalità da seguire per lo svolgimento delle operazioni di conguaglio, relative all'anno 2017, finalizzate alla corretta quantificazione dell'imponibile contributivo, anche con riguardo alla misura degli elementi variabili della retribuzione.

Come di consueto, ci si sofferma sulle modalità di rendicontazione delle seguenti fattispecie:

1. elementi variabili della retribuzione, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 7 ottobre 1993 (di seguito, per brevità, DM 7.10.1993);
2. massimale contributivo e pensionabile, di cui all'art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995;
3. contributo aggiuntivo IVS 1%, di cui all'art. 3-ter della legge n. 438/1992;
4. conguagli sui contributi versati sui compensi ferie a seguito fruizione delle stesse;
5. "fringe benefits" esenti non superiori al limite di € 258,23 nel periodo d'imposta (art. 51, comma 3, TUIR);
6. auto aziendali ad uso promiscuo;
7. prestiti ai dipendenti;
8. conguagli per versamenti di quote di Tfr al Fondo di Tesoreria;
9. rivalutazione annuale del Tfr conferito al Fondo di Tesoreria;
10. gestione delle operazioni societarie.

1.2. Termine per l'effettuazione del conguaglio.

I datori di lavoro potranno effettuare le operazioni di conguaglio in argomento, oltre che con la denuncia di competenza del mese di "dicembre 2017" (scadenza di pagamento 16/1/2018), anche con quella di competenza di "gennaio 2018" (scadenza di pagamento 16/2/2018), attenendosi alle modalità indicate con riferimento alle singole fattispecie.

Considerato, inoltre, che dal 2007 i conguagli possono riguardare anche il Tfr al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, si fa presente che le relative operazioni potranno essere inserite anche nella denuncia di "febbraio 2018" (scadenza di pagamento 16 marzo 2018), senza aggravio di oneri accessori. Resta fermo l'obbligo del versamento o del recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di gennaio 2018. Per alcune categorie di dipendenti pubblici, ovvero per il personale iscritto al Fondo Pensioni per le Ferrovie dello Stato e al Fondo di quiescenza ex Ipost, la sistemazione della maggiorazione del 18% prevista dall'art. 22 della legge n. 177/1976 potrà avvenire anche con la denuncia del mese di "febbraio 2018".

2.1. Elementi variabili della retribuzione (DM 7.10.1993).

Come è noto, la delibera, del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, n. 5 del 26.03.1993, approvata con il DM 7.10.1993, ha stabilito che: "qualora nel corso del mese intervengano elementi o

Normativa e prassi in evidenza

eventi che comportino variazioni nella retribuzione imponibile, può essere consentito ai datori di lavoro di tenere conto delle variazioni in occasione degli adempimenti e del connesso versamento dei contributi relativi al mese successivo a quello interessato dall'intervento di tali fattori, fatta salva, nell'ambito di ciascun anno solare, la corrispondenza fra la retribuzione di competenza dell'anno stesso e quella soggetta a contribuzione".

Gli eventi o elementi considerati sono:

- compensi per lavoro straordinario;
- indennità di trasferta o missione;
- indennità economica di malattia o maternità anticipate dal datore di lavoro per conto dell'Inps;
- indennità riposi per allattamento;
- giornate retribuite per donatori sangue;
- riduzioni delle retribuzioni per infortuni sul lavoro indennizzabili dall'Inail;
- permessi non retribuiti;
- astensioni dal lavoro;
- indennità per ferie non godute;
- congedi matrimoniali;
- integrazioni salariali (non a zero ore).

Agli elementi ed eventi di cui sopra possono considerarsi assimilabili anche l'indennità di cassa, i prestiti ai dipendenti e i congedi parentali in genere.

Tra le variabili retributive l'Istituto ha, altresì, ricompreso i ratei di retribuzione del mese precedente (per effetto di assunzione intervenuta nel corso del mese) successivi alla elaborazione delle buste paga, ferma restando la collocazione temporale dei contributi nel mese in cui è intervenuta l'assunzione stessa.

Mentre, quindi, non occorre operare alcun accorgimento se l'assunzione è intervenuta nei mesi da gennaio a novembre, se la stessa avviene a dicembre e i ratei si corrispondono nella retribuzione di gennaio, è necessario evidenziare l'evento nel flusso UniEmens.

Gli eventi o elementi che hanno determinato l'aumento o la diminuzione delle retribuzioni imponibili, di competenza di dicembre 2017, i cui adempimenti contributivi sono assolti nel mese di gennaio 2018, vanno evidenziati nel flusso UniEmens valorizzando l'elemento <VarRetributive> di <DenunciaIndividuale>, per gestire le variabili retributive e contributive in aumento e in diminuzione ed anche gli "imponibili negativi" con il conseguente recupero delle contribuzioni non dovute. Si ricorda che, ai fini dell'imputazione nella posizione assicurativa e contributiva del lavoratore, gli elementi variabili della retribuzione sopra indicati si considerano secondo il principio della competenza (dicembre 2017), mentre, ai fini dell'assoggettamento al regime contributivo (aliquote, massimali, agevolazioni, etc.), si considerano retribuzione del mese di gennaio 2018, salvo il caso di imponibile negativo in relazione al quale la contribuzione non dovuta va recuperata nel suo effettivo ammontare.

Anche ai fini della Certificazione Unica 2018 e della dichiarazione 770/2018, i datori di lavoro terranno conto delle predette variabili retributive, nel computo dell'imponibile dell'anno 2017.

Si ribadisce che la sistemazione contributiva degli elementi variabili della retribuzione (salvo quanto precisato per la maggiorazione del 18% ex art. 22 L. 177/1976) deve avvenire entro il mese successivo a quello cui gli stessi si riferiscono.

2.2. Compilazione flusso UniEmens.

Per gestire le variabili retributive e contributive in aumento e in diminuzione, nonché per gli imponibili negativi, con il conseguente recupero delle contribuzioni non dovute - a livello individuale - deve essere compilato l'elemento <VarRetributive> di <DenunciaIndividuale>, secondo le modalità indicate nell'ultimo aggiornamento del documento tecnico UniEmens, al quale si rinvia.

3.1. Massimale art. 2, comma 18 della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Come noto, l'art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995, ha stabilito un massimale annuo per la

base contributiva e pensionabile degli iscritti a forme pensionistiche obbligatorie, privi di anzianità contributiva, successivamente al 31.12.1995 ovvero per coloro che optano per il calcolo della pensione con il sistema contributivo, ai sensi dell'art. 1, comma 23, della legge n. 335/95, così come interpretato dall'art. 2 del decreto legge 28 settembre 2001, n. 355, convertito con legge 27.11.2001, n. 417.

Tale massimale – pari, per l'anno 2017, a € 100.324,00 - deve essere rivalutato ogni anno in base all'indice dei prezzi al consumo calcolato dall'Istat.

Lo stesso trova applicazione per la sola aliquota di contribuzione ai fini pensionistici (IVS), ivi compresa l'aliquota aggiuntiva dell'1% di cui all'art. 3-ter della legge n. 438/1992.

Si rammenta che:

- il massimale non è frazionabile a mese e ad esso occorre fare riferimento anche se l'anno risulti retribuito solo in parte;
- nell'ipotesi di rapporti di lavoro successivi, le retribuzioni percepite in costanza dei precedenti rapporti, si cumulano ai fini dell'applicazione del massimale. Il dipendente è, quindi, tenuto a esibire ai datori di lavoro successivi al primo la Certificazione Unica rilasciata dal precedente datore di lavoro ovvero presentare una dichiarazione sostitutiva;
- in caso di rapporti simultanei le retribuzioni derivanti dai due rapporti si cumulano agli effetti del massimale. Ciascun datore di lavoro, sulla base degli elementi che il lavoratore è tenuto a fornire, provvederà a sottoporre a contribuzione la retribuzione corrisposta mensilmente, sino a quando, tenuto conto del cumulo, venga raggiunto il massimale. Nel corso del mese in cui si verifica il superamento del tetto, la quota di retribuzione imponibile ai fini pensionistici sarà calcolata per i due rapporti di lavoro in misura proporzionalmente ridotta;
- dove coesistano nell'anno rapporti di lavoro subordinato e rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o similari, che comportano l'iscrizione alla Gestione Separata ex lege n. 335/1995, ai fini dell'applicazione del massimale, le retribuzioni derivanti da rapporti di lavoro subordinato non si cumulano con i compensi percepiti a titolo di collaborazione coordinata e continuativa.

3.2. Modalità operative per la gestione del massimale ex lege n. 335/95.

Per i lavoratori dipendenti soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, nel mese in cui si verifica il superamento del massimale, l'elemento <Imponibile> di <Denuncia Individuale>/<Dati Retributivi>, deve essere valorizzato nel limite del massimale stesso, mentre la parte eccedente deve essere indicata nell'elemento <EccedenzaMassimale> di <DatiParticolari> con la relativa contribuzione minore. Nei mesi successivi al superamento del massimale, l'imponibile sarà pari a zero, mentre continuerà ad essere valorizzato l'elemento <EccedenzaMassimale>.

Nel caso in cui, nel corso dell'anno civile, vi sia stata un'inesatta determinazione dell'imponibile, che abbia causato un versamento di contributo IVS anche sulla parte eccedente il massimale (con necessità di procedere al recupero in sede di conguaglio) o, viceversa, un mancato versamento di contributo IVS (con esigenza di provvedere alla relativa sistemazione in sede di conguaglio), si procederà con l'utilizzo delle specifiche <CausaleVarRetr> di <VarRetributive>.

Ai fini della compilazione del flusso, si rinvia a quanto illustrato nell'ultimo aggiornamento del documento tecnico UniEmens.

4.1. Contributo aggiuntivo IVS 1% (art. 3-ter della legge 14.11.1992 n. 438).

L'art. 3-ter della legge n. 438/1992 ha istituito, in favore di quei regimi pensionistici che prevedano aliquote contributive a carico dei lavoratori inferiori al 10%, un contributo nella misura dell'1% (a carico del lavoratore) eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, determinata ai fini dell'applicazione dell'art. 21, c. 6, della legge 11.3.1988, n. 67.

Per l'anno 2017, tale limite è risultato € 46.123,00 che, rapportato a dodici mesi, è pari a € 3.844,00.

Come noto, ai fini del versamento del contributo in trattazione, deve essere osservato il metodo della mensilizzazione del limite della retribuzione; tale criterio può rendere necessario procedere ad operazioni di conguaglio, a credito o a debito del lavoratore, degli importi dovuti a detto titolo. Si ricorda che per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (F.p.l.s.) e al Fondo pensioni sportivi professionisti (F.p.s.p.), l'Istituto, con messaggio Hermes n. 5327/2015, ha fornito apposite precisazioni in ordine alle modalità di effettuazione dei conguagli.

Le operazioni di conguaglio si rendono, altresì, necessarie nel caso di rapporti di lavoro simultanei, ovvero che si susseguono nel corso dell'anno civile. In tale ultimo caso, le retribuzioni percepite in costanza di ciascun rapporto si cumulano ai fini del superamento della prima fascia di retribuzione pensionabile.

Il dipendente è, quindi, tenuto ad esibire ai datori di lavoro successivi al primo la prevista Certificazione Unica (o dichiarazione sostitutiva) delle retribuzioni già percepite. I datori di lavoro provvederanno al conguaglio a fine anno (ovvero nel mese in cui si risolve il rapporto di lavoro) cumulando anche le retribuzioni relative al precedente (o ai precedenti rapporti di lavoro), tenendo conto di quanto già trattenuto al lavoratore a titolo di contributo aggiuntivo.

Nel caso di rapporti simultanei, in linea di massima, sarà il datore di lavoro che corrisponde la retribuzione più elevata, sulla base della dichiarazione esibita dal lavoratore, ad effettuare le operazioni di conguaglio a credito o a debito del lavoratore stesso.

Qualora a dicembre 2017 il rapporto di lavoro sia in essere con un solo datore, sarà quest'ultimo a procedere all'eventuale conguaglio, sulla base dei dati retributivi risultanti dalle certificazioni rilasciate dai lavoratori interessati.

4.2. Modalità operative per la gestione del contributo aggiuntivo 1%.

Ai fini delle operazioni di conguaglio, si precisa che, ove gli adempimenti contributivi vengano assolti con la denuncia del mese di gennaio 2018, gli elementi variabili della retribuzione non incidono sulla determinazione del tetto 2017 di € 46.123,00. Ai fini del regime contributivo, infatti, dette componenti vengono considerate retribuzione di gennaio 2018.

Per gestire la contribuzione aggiuntiva di 1% ex lege n. 438/92, a livello individuale, deve essere compilato l'elemento <ContribuzioneAggiuntiva> di <DatiRetributivi>, secondo le modalità illustrate nel documento tecnico UniEmens.

5.1. Monetizzazione delle ferie e imposizione contributiva.

L'assoggettamento a contribuzione del compenso per ferie non godute, ancorché non corrisposto, rientra nelle fattispecie contemplate dalla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione INPS n. 5 del 26.3.1993, approvata con DM 7.10.1993, i cui adempimenti contributivi possono essere assolti nel mese successivo a quello in cui maturano i compensi.

Nel rimandare a quanto già reso noto in materia, si ricorda che l'individuazione del momento in cui sorge l'obbligo contributivo sul compenso ferie non costituisce limite temporale al diritto del lavoratore di fruire effettivamente delle stesse.

Può, quindi, verificarsi il caso in cui queste vengano effettivamente godute in un periodo successivo a quello dell'assoggettamento contributivo.

In tale ipotesi il contributo versato sulla parte di retribuzione corrispondente al "compenso ferie" non è più dovuto e deve essere recuperato a cura del datore di lavoro ed il relativo compenso deve essere portato in diminuzione dell'imponibile dell'anno (ovvero del mese, dal 1° gennaio 2005) al quale era stato imputato.

5.2. Modalità operative per il recupero dei contributi sul compenso ferie non godute.

Il flusso UniEmens consente di gestire il recupero della contribuzione versata sull'indennità per il compenso ferie.

Attraverso una specifica variabile retributiva con la causale FERIE, si consente al datore di lavoro, al momento dell'eventuale fruizione delle ferie da parte del lavoratore, di modificare in diminuzione

l'imponibile dell'anno e mese nel quale è stato assoggettato a contribuzione il compenso per ferie non godute e, contemporaneamente, di recuperare una quota o tutta la contribuzione già versata. Per le modalità di compilazione del flusso, si rinvia a quanto all'uopo illustrato nel più volte citato documento tecnico.

6. Fringe benefits (art. 51, comma 3, TUIR).

L'art. 51, c. 3, del TUIR n. 917/1986 stabilisce che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore, nel periodo di imposta, a € 258,23 e che, se il valore in questione è superiore a detto limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

A tal riguardo, si fa presente che la Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) ha previsto, al fine di rendere più agevole la fruizione dei benefit di cui al comma 3 dell'art. 51 del TUIR, che l'erogazione di beni e servizi da parte del datore di lavoro possa avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale.

Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati risulti superiore al predetto limite l'azienda dovrà provvedere ad assoggettare a contribuzione il valore complessivo e non solo la quota eccedente.

Per la determinazione del predetto limite si dovrà tener conto anche di quei beni o servizi ceduti da eventuali precedenti datori di lavoro.

Ai soli fini previdenziali, in caso di superamento del limite di € 258,23, il datore di lavoro che opera il conguaglio provvederà al versamento dei contributi solo sul valore dei fringe benefits da lui erogati (diversamente da quanto avviene ai fini fiscali, dove sarà trattenuta anche l'IRPEF sul fringe benefit erogato dal precedente datore di lavoro).

Per le operazioni di conguaglio i datori di lavoro si atterranno alle seguenti modalità:

- porteranno in aumento della retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia l'importo dei fringe benefits dagli stessi corrisposti qualora, anche a seguito di cumulo con quanto erogato dal precedente datore di lavoro, risulti complessivamente superiore ad € 258,23 nel periodo d'imposta e non sia stato assoggettato a contribuzione nel corso dell'anno;
- provvederanno a trattenere al lavoratore la differenza dell'importo della quota del contributo a carico dello stesso non trattenuta nel corso dell'anno.

7. Auto aziendali concesse ad uso promiscuo (art. 51, c. 4, lett. a), TUIR).

Ai fini della quantificazione forfetaria del valore economico dell'utilizzo in forma privata del veicolo (autovettura, motociclo, ciclomotore) di proprietà del datore di lavoro (o committente) e assegnata in uso promiscuo al lavoratore, il TUIR (art. 51, c. 4, lett. a)) dispone che tale calcolo sia effettuato sulla base di una percorrenza annua totale del veicolo di 15.000 km e riferendone una parte di essi all'uso privato; la percentuale prevista dalla norma è 30% ($15.000 \times 30\% = 4.500$ x valore km tariffe ACI = misura del fringe benefit).

8. Prestiti ai dipendenti (art. 51, c. 4, lett. b), TUIR).

Si rammenta che ai fini della determinazione in denaro del compenso in natura relativo ai prestiti erogati ai dipendenti (art. 51, c. 4, lett. b), TUIR) si deve assumere il 50% della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.

Al riguardo, si ricorda che la vigente misura del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principale dell'Eurosistema, fissato dalla Banca centrale Europea, (ex tasso ufficiale di riferimento) è pari a 0,00%.

9.1. Conguagli per versamenti di quote di Tfr al Fondo di Tesoreria.

Il versamento delle quote di Tfr dovute dalle aziende destinatarie dalle disposizioni di cui ai commi 755 e successivi della legge n. 296/2006 va effettuato mensilmente, salvo conguaglio a fine anno

o alla cessazione del rapporto di lavoro.

In occasione delle operazioni di conguaglio, quindi, le aziende devono provvedere alla sistemazione delle differenze a debito o a credito eventualmente determinatesi in relazione alle somme mensilmente versate al Fondo di Tesoreria e alla regolarizzazione delle connesse misure compensative.

9.2. Aziende costituite dopo il 31 dicembre 2006.

Nella circolare n. 70/2007 è stato chiarito che, per le aziende che iniziano l'attività dopo il 31 dicembre 2006, gli obblighi nei riguardi del Fondo di Tesoreria operano se, alla fine dell'anno solare (1° gennaio – 31 dicembre), la media dei dipendenti occupati raggiunge il limite dei 50 addetti. In tal caso le aziende sono tenute al versamento delle quote dovute anche per i mesi pregressi, a far tempo da quello di inizio dell'attività.

È stato, altresì, precisato che le aziende interessate devono effettuare il versamento di quanto dovuto in sede di conguaglio di fine anno, maggiorando l'importo da versare del tasso di rivalutazione calcolato fino alla data di effettivo versamento. Si ricorda che la misura del predetto tasso è costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento del costo della vita rilevato a fine anno (qualora la variazione percentuale negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'Istat sia negativa la misura del tasso di rivalutazione deve essere comunque non inferiore all'1,5%).

Le aziende costitutesi durante l'anno in corso che, al 31.12.2017, hanno raggiunto il limite dei 50 addetti, devono trasmettere l'apposita dichiarazione entro il termine di trasmissione della denuncia UniEmens relativa al mese di febbraio 2018 (31 marzo 2018).

10.1. Rivalutazione del Tfr al Fondo di Tesoreria e imposta sostitutiva.

L'articolo 2120 del c.c. stabilisce, come noto, che le quote annuali di trattamento di fine rapporto – ad eccezione di quella maturata nell'anno – devono essere incrementate, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento del costo della vita per gli operai e gli impiegati accertato dall'Istat nel mese in esame rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

Anche il Tfr versato al Fondo di Tesoreria deve essere rivalutato alla fine di ciascun anno, ovvero alla data di cessazione del rapporto di lavoro e tale incremento – al netto dell'imposta sostitutiva – deve essere imputato alla posizione del singolo lavoratore.

Il costo della rivalutazione resta a carico del Fondo di Tesoreria.

Sulle somme oggetto di rivalutazione, va versata all'Erario l'imposta sostitutiva fissata dall'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 47/2000. Al riguardo, si fa presente che l'art. 1, comma 623, della legge n. 190/2014 ha rideterminato nella misura 17 per cento la predetta aliquota, con effetto dalle rivalutazioni decorrenti dal 1° gennaio 2015 (cfr. art. 1, comma 625, legge n. 190/2014).

Entro il mese di dicembre 2017 - salvo conguaglio da eseguirsi entro febbraio 2018 - i datori di lavoro possono conguagliare l'importo dell'imposta versato con riferimento alla rivalutazione della quota di accantonamento maturato presso il Fondo di Tesoreria.

Per individuarne l'ammontare, i datori di lavoro potranno calcolare una presunta rivalutazione delle quote di Tfr trasferite al Fondo di Tesoreria, avvalendosi dell'ultimo (o del penultimo) indice Istat.

10.2. Adempimenti a carico del datore di lavoro.

Con riferimento ai lavoratori per i quali nell'anno 2017 sono state versate quote di Tfr al Fondo di Tesoreria, i datori di lavoro dovranno determinare la rivalutazione ex art. 2120 c.c. (separatamente da quella spettante sul Tfr accantonato in azienda) e calcolare sulla stessa, con le modalità previste dall'Agenzia delle Entrate, l'imposta sostitutiva del 17 per cento.

L'importo di quest'ultima sarà recuperato in sede di conguaglio con i contributi dovuti all'Inps.

Le somme eventualmente conguagliate in eccedenza a titolo di imposta sostitutiva - sia all'atto del versamento dell'acconto che in altre ipotesi - potranno in ogni caso essere restituite, attraverso la compilazione delle sezioni DenunciaIndividuale e DenunciaAziendale sulla base delle modalità

descritte nel documento tecnico UniEmens.

11. Operazioni societarie. Riflessi in materia di conguaglio.

Nelle ipotesi di operazioni societarie, che comportano il passaggio di lavoratori ai sensi dell'art. 2112 c.c., e nei casi di cessione del contratto di lavoro, le operazioni di conguaglio dei contributi previdenziali dovranno essere effettuate dal datore di lavoro subentrante, tenuto al rilascio della Certificazione Unica, con riferimento alla retribuzione complessivamente percepita nell'anno, ivi incluse le erogazioni fissate dalla contrattazione di secondo livello, le erogazioni liberali ed i fringe benefits.

Si richiama l'attenzione dei datori di lavoro ad utilizzare - nel caso di passaggio di lavoratori da una matricola all'altra (anche per effetto di operazioni societarie) - gli appositi codici <TipoAssunzione> e <TipoCessazione> "2" e "2T", con l'indicazione della matricola di provenienza.

Come indicato al precedente punto 1.1., dal 1° gennaio 2010, il datore di lavoro subentrante può gestire correttamente le variabili retributive utilizzando il nuovo elemento di <VarRetributive>, <InquadramentoLav>, valorizzando l'elemento <Matricola Azienda> con il codice dell'azienda di provenienza.

12. Recupero del contributo di solidarietà del 10% ex lege n. 166/1991 su contributi e somme accantonate a favore dei dipendenti per le finalità di previdenza complementare.

L'articolo 16, c. 1, del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, recante disposizioni in materia di disciplina delle forme pensionistiche complementari, stabilisce che sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro, diverse da quella costituita dalla quota di accantonamento al TFR, destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare, è dovuto il contributo di solidarietà previsto, nella misura del 10%, dall'articolo 9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166[6].

Si ricorda - con l'occasione - che, ai sensi di quanto previsto dal successivo comma 2, una percentuale pari all'1% del gettito del predetto contributo di solidarietà confluisce presso l'apposito Fondo di garanzia - ex articolo 5 del D.Lgs. n. 80/1992 - istituito mediante evidenza contabile nell'ambito della gestione delle prestazioni temporanee dell'INPS - apprestato contro il rischio derivante dall'omesso o insufficiente versamento da parte dei datori di lavoro sottoposti a procedura di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa ovvero di amministrazione controllata.

Nelle ipotesi in cui, sia in occasione delle operazioni di conguaglio che nel corso dell'anno, si rendesse necessario effettuare recuperi su detta contribuzione, i datori di lavoro possono avvalersi dei codici causale istituiti nell'Elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito>, del flusso UniEmens, di seguito indicati.

Codice	Significato
L938	Rec. "contr.solidarietà 10% ex art.16 D.Lgs. n. 252/2005" per i lavoratori iscritti al F.P.L.D. nonché a tutti gli altri Fondi gestiti dall'INPS.
L939	Rec. "contr.solidarietà 10% ex art. 16 D.Lgs. n. 252/2005 dirigenti industriali già iscritti all'ex Inpdai", per i dirigenti iscritti all'ex INPDAI al 31.12.2002.

Legge di Bilancio 2018: le disposizioni per il lavoro

A Con la pubblicazione nella G.U. n. 302 del 29 dicembre 2017, S.O. n. 62, è in vigore dal 1° gennaio 2018 la Legge di Bilancio, L. 27 dicembre 2017, n. 205. Nella tabella che segue si riepilogano le misure che interessano i professionisti del lavoro. Tra le principali novità, si segnala l'introduzione di un esonero contributivo dalle condizioni molto più ristrette rispetto alle edizioni degli anni passati: oltre al limite di età, che per il 2018 si attesta a 35 anni, 30 in via ordinaria, i soggetti interessati non devono essere mai stati assunti in precedenza con contratto a tempo indeterminato, apprendistato non confermato escluso.

Abbonamenti servizi di trasporto: detraibilità e welfare

Comma 28	<p>Viene aggiunta all'articolo 15, Tuir (detrazioni), la lettera i-decies, rendendo così detraibili nel limite del 19% le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un importo non superiore a 250 euro.</p> <p>Inoltre, mediante aggiunta all'articolo 51, Tuir (determinazione reddito lavoro dipendente), della lettera d-bis, viene previsto che la non imponibilità delle somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l'acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari indicati nell'articolo 12, che si trovano nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12. Grazie alla modifica, si ampliano le possibilità per il riconoscimento di soluzioni di welfare ai dipendenti.</p>
----------	---

Decontribuzione 2018 assunzioni a tempo indeterminato

Comma 100	<p>Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, assumono a lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al D.Lgs. 23/2015, è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, l'esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.</p>
Comma 101	<p>L'esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata ai sensi dei commi da 100 a 108 e da 113 a 115, non abbiano compiuto il trentesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro, fatto salvo quanto previsto dal comma 103. Non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato.</p> <p>Si evidenzia, quindi, che rispetto agli esoneri degli anni precedenti, se il lavoratore è già stato assunto con contratto a tempo indeterminato nella sua vita lavorativa (escluso l'apprendistato), non può essere destinatario dell'esonero.</p>
Comma 102	<p>Limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2018, l'esonero è riconosciuto in riferimento ai soggetti che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età, ferme restando le condizioni di cui al comma 101.</p>
Comma 103	<p>Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l'esonero di cui al comma 100, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, il beneficio è riconosciuto agli stessi datori per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall'età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni.</p>

Schede operative

	Apparentemente, può sembrare in contraddizione con la disposizione del comma 101: in realtà, questa ipotesi riguarda un'eventuale assunzione successiva alla prima che ha determinato l'esonero, fermo restando che prima di quest'ultima non vi può essere stato un rapporto a tempo indeterminato.
Comma 104	Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi (articolo 31, D.Lgs. 150/2015), l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per gmo ovvero a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva.
Comma 105	Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con l'esonero di cui al comma 100, effettuato nei 6 mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito. Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero, la revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore ai sensi del comma 103: pertanto, dovranno comunque scalare dal limite massimo di 36 mesi il precedente rapporto (ovviamente nel limite massimo di 6 mesi).
Comma 106	L'esonero si applica, per un periodo massimo di 12 mesi, fermo restando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, anche nei casi di prosecuzione, successiva al 31 dicembre 2017, di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentesimo anno di età alla data della prosecuzione. In tal caso, l'esonero è applicato a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza del beneficio contributivo di cui all'articolo 47, comma 7, D.Lgs. 81/2015. Non si applicano le disposizioni di cui ai commi 103, 104 e 105.
Comma 107	L'esonero si applica, alle condizioni e con le modalità di cui ai commi da 100 a 108 e da 113 a 115, anche nei casi di conversione, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, fermo restando il possesso del requisito anagrafico alla data della conversione.
Comma 108	L'esonero è elevato alla misura dell'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, fermi restando il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua e il previsto requisito anagrafico, ai datori di lavoro privati che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al D.Lgs. 23/2015, entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio: a) studenti che hanno svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30% delle ore di alternanza previste ai sensi dell'articolo 1, comma 33, L. 107/2015, ovvero pari almeno al 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza all'interno dei percorsi erogati ai sensi del Capo III, D.Lgs. 226/2005, ovvero pari almeno al 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell'ambito dei percorsi di cui al Capo II, D.P.C.M. 25 gennaio 2008, pubblicato nella G.U. n. 86/2008, ovvero pari almeno al 30% del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari; b) studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

Abrogata decontribuzione 2017 in caso di conferma alternanza lavoro

Comma 113	A decorrere dal 1° gennaio 2018 e con effetto sulle assunzioni decorrenti da tale data sono abrogati i commi 308, 309 e 310, articolo 1, L. 232/2016.
-----------	---

Deducibilità Irap lavoro stagionale

Comma 116	Per l'anno 2018, per i soggetti che determinano un valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9, D.Lgs. 446/1997, è consentita la piena deducibilità per ogni lavoratore
-----------	--

stagionale impiegato per almeno 120 giorni per 2 periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di 2 anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto, in deroga all'articolo 11, comma 4-*octies*, del medesimo decreto legislativo.

Promozione imprenditoria agricola

Comma 117 Al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a 40 anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di 36 mesi, l'esonero dal versamento del 100% dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. L'esonero di cui al primo periodo, decorsi i primi 36 mesi, è riconosciuto per un periodo massimo di 12 mesi nel limite del 66% e per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi nel limite del 50%.

Indennità sospensione pesca

Commi 121 - 135 Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla L. 250/1958, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio è riconosciuta per ciascun lavoratore, per l'anno 2018 e nel limite di spesa di 11 milioni di euro, un'indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al presente comma. Inoltre, a seguito della modifica dell'articolo 1, comma 346, L. 232/2016, a decorrere dall'anno 2018 e nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui, a ciascuno dei soggetti indicati in tale comma è altresì riconosciuta la medesima indennità giornaliera onnicomprensiva fino a un importo massimo di 30 euro nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, per un periodo non superiore complessivamente a 40 giorni in corso d'anno.

Bonus 80 euro

Comma 132 Sono state modificate le soglie residuali per l'applicazione del c.d. *bonus* 80 euro (articolo 13, comma 1-*bis*, Tuir): da 24.000 euro si passa a 24.600 euro e da 26.000 euro si passa a 26.600 euro.

Proroga Cigs riorganizzazione o crisi

Comma 133 Viene introdotto il nuovo articolo 22-*bis*, D.Lgs. 148/2015, relativo alla proroga del periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale. Per gli anni 2018 e 2019, in deroga agli articoli 4 e 22, comma 1, entro il limite massimo complessivo di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno dei medesimi anni, per imprese con organico superiore a 100 unità lavorative e rilevanza economica strategica anche a livello regionale che presentino rilevanti problematiche occupazionali con esuberanti significativi nel contesto territoriale, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la presenza della Regione interessata, o delle Regioni interessate nel caso di imprese con unità produttive coinvolte ubicate in 2 o più Regioni, può essere concessa la proroga dell'intervento straordinario di integrazione salariale, sino al limite massimo di 12 mesi qualora il programma di riorganizzazione aziendale di cui all'articolo 21, comma 2, sia caratterizzato da investimenti complessi non attuabili nel limite temporale di durata di 24 mesi di cui all'articolo 22, comma 1, ovvero qualora il programma di riorganizzazione aziendale di cui all'articolo 21, comma 2, presenti piani di recupero occupazionale per la ricollocazione delle risorse umane e azioni di riqualificazione non attuabili nel medesimo limite temporale. Alle medesime condizioni e nel limite delle risorse finanziarie sopra indicate, in deroga ai limiti temporali di cui agli articoli 4 e 22, comma 2, può essere concessa la proroga dell'intervento di

integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di 6 mesi, qualora il piano di risanamento di cui all'articolo 21, comma 3, presenti interventi correttivi complessi volti a garantire la continuazione dell'attività aziendale e la salvaguardia occupazionale, non attuabili nel limite temporale di durata di 12 mesi di cui all'articolo 22, comma 2.2.

Ai fini dell'ammissione all'intervento di cui al comma 1, l'impresa deve presentare piani di gestione volti alla salvaguardia occupazionale che prevedano specifiche azioni di politiche attive concordati con la Regione interessata, o con le Regioni interessate nel caso di imprese con unità produttive coinvolte ubicate in 2 o più Regioni.

Accordo di ricollocazione

Comma 136 Al fine di limitare il ricorso al licenziamento all'esito dell'intervento straordinario di integrazione salariale, nei casi di riorganizzazione ovvero di crisi aziendale per i quali non sia espressamente previsto il completo recupero occupazionale, la procedura di consultazione di cui all'articolo 24, D.Lgs. 148/2015, può concludersi con un accordo che preveda un piano di ricollocazione, con l'indicazione degli ambiti aziendali e dei profili professionali a rischio di esubero. I lavoratori rientranti nei predetti ambiti o profili possono richiedere all'Anpal, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dello stesso accordo, l'attribuzione anticipata dell'assegno di ricollocazione, di cui all'articolo 23, D.Lgs. 150/2015, nei limiti e alle condizioni previsti dai programmi presentati ai sensi dell'articolo 21, commi 2 e 3, del presente decreto. Il numero delle richieste non può in ogni caso eccedere i limiti di contingente previsti, per ciascun ambito o profilo, dal programma di riorganizzazione ovvero di crisi aziendale presentato ai sensi dell'articolo 21, commi 2 e 3.

In deroga all'articolo 23, comma 4, terzo periodo, del citato D.Lgs. 150/2015, l'assegno è spendibile in costanza di trattamento straordinario di integrazione salariale al fine di ottenere un servizio intensivo di assistenza nella ricerca di un altro lavoro. Il servizio ha una durata corrispondente a quella del trattamento straordinario di integrazione salariale e comunque non inferiore a 6 mesi. Esso è prorogabile di ulteriori 12 mesi nel caso non sia stato utilizzato, entro il termine del trattamento straordinario di integrazione salariale, l'intero ammontare dell'assegno.

Il lavoratore che, nel periodo in cui usufruisce del servizio di cui al comma 2, accetta l'offerta di un contratto di lavoro con altro datore, la cui impresa non presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa del datore in essere, beneficia dell'esenzione dal reddito imponibile ai fini Irpef delle somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, entro il limite massimo di 9 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede sono soggette al regime fiscale applicabile ai sensi della disciplina vigente. Inoltre, il lavoratore ha diritto altresì alla corresponsione di un contributo mensile pari al 50% del trattamento straordinario di integrazione salariale che gli sarebbe stato altrimenti corrisposto.

Al datore di lavoro che assume il lavoratore di cui al comma 4 è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo di importo pari a 4.030 euro su base annua, annualmente rivalutata sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

L'esonero è riconosciuto per una durata non superiore a:

- a) 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;
- b) 12 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato. Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il predetto contratto venga trasformato in contratto a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori 6 mesi.

Aumento ticket NASpI per i licenziamenti collettivi

Comma 137 A decorrere dal 1° gennaio 2018, per ciascun licenziamento effettuato nell'ambito di un licenziamento collettivo da parte di un datore di lavoro tenuto alla contribuzione per il finanziamento dell'integrazione salariale straordinaria, ai sensi dell'articolo 23, D.Lgs. 148/2015, l'aliquota

percentuale di cui all'articolo 2, comma 31, L. 92/2012, è innalzata all'82%. Sono fatti salvi i licenziamenti effettuati a seguito di procedure di licenziamento collettivo avviate, ai sensi dell'articolo 4, L. 223/1991, entro il 20 ottobre 2017.

Cig in deroga

Comma 145 Al fine del compimento dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello sviluppo economico o delle Regioni, nel limite massimo del 50% delle risorse loro assegnate ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis, D.Lgs. 148/2015, le Regioni, a seguito di specifici accordi sottoscritti dalle parti presso le unità di crisi del Ministero dello sviluppo economico o delle stesse Regioni, possono autorizzare, per un periodo massimo di 12 mesi, le proroghe in continuità delle prestazioni di Cigd concesse entro la data del 31 dicembre 2016 e aventi durata con effetti nell'anno 2017.

FIS

Comma 159 Al D.Lgs. 148/2015 sono apportate le seguenti modificazioni:

- all'articolo 29, comma 4, le parole "quattro volte" sono sostituite da "dieci volte": pertanto, le prestazioni del FIS sono determinate in misura non superiore a 10 volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro;
- all'articolo 44, il comma 5 è abrogato: determinava in via transitoria le prestazioni in funzione dei contributi versati fino al 2021.

Piani di incentivazione all'esodo

Comma 160 Al fine di fornire misure rafforzate per affrontare gli impatti occupazionali derivanti dalla transizione dal vecchio al nuovo assetto del tessuto produttivo senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e aggravii sull'attuale sistema previdenziale, limitatamente al periodo 2018-2020, il periodo di 4 anni di cui all'articolo 4, comma 2, L. 92/2012, può essere elevato a 7 anni: pertanto i lavoratori coinvolti nei programmi di incentivazione all'esodo devono raggiungere i requisiti minimi di pensionamento entro 7 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Conversione premi in welfare: le azioni

Comma 161 È stato modificato l'articolo 1, comma 184-bis, lettera c), L. 208/2015: ai fini di quanto stabilito dall'articolo 68, comma 6, Tuir, il costo o il valore di acquisto è pari al valore delle azioni ricevute, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al medesimo comma 182.

APE

Comma 162 Viene posticipato il termine dell'istituto al 31 dicembre 2019.

Inoltre, in riferimento all'APE sociale, mediante modifica dell'articolo 1, comma 179, L. 232/2016, viene ampliata la platea dei beneficiari i seguenti soggetti:

- coloro che si trovano in stato di disoccupazione per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi;
- coloro che assistono, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con *handicap* in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
- coloro che hanno svolto le mansioni indicate nell'allegato C, L. 232/2016, per 7 anni negli ultimi 10 ovvero almeno 6 anni negli ultimi 7.

In riferimento all'APE sociale, i requisiti contributivi richiesti alle lettere da a) a d), comma 179, sono ridotti, per le donne, di 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di 2 anni.

Requisito contributivo pensione anticipata

Comma 161	<p>È stato modificato l'articolo 1, comma 199, L. 232/2016: con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'Ago e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, L. 335/1995, che maturano i requisiti a partire dalla medesima data l'accesso alla pensione anticipata a età inferiori ai requisiti anagrafici ordinari, sono state fatte le seguenti modifiche:</p> <p>assistenza a parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;</p> <p>hanno svolto le mansioni indicate nell'allegato E, L. 232/2016, ... per 7 anni negli ultimi 10 ovvero almeno 6 anni negli ultimi 7.</p>
-----------	---

RITA

Comma 169	<p>Viene resa strutturale la RITA (Rendita integrativa temporanea anticipata) per i lavoratori che cessino l'attività lavorativa e maturino l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 5 anni successivi, e che abbiano maturato alla data di presentazione della domanda di accesso alla rendita integrativa di cui al presente comma un requisito contributivo complessivo di almeno 20 anni nei regimi obbligatori di appartenenza, le prestazioni delle forme pensionistiche complementari, con esclusione di quelle in regime di prestazione definita possono essere erogate, in tutto o in parte, su richiesta dell'aderente, in forma di rendita temporanea, denominata "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), decorrente dal momento dell'accettazione della richiesta fino al conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia e consistente nell'erogazione frazionata di un capitale, per il periodo considerato, pari al montante accumulato richiesto. Ai fini della richiesta in rendita e in capitale del montante residuo non rileva la parte di prestazione richiesta a titolo di rendita integrativa temporanea anticipata. La rendita anticipata è riconosciuta altresì ai lavoratori che risultino inoccupati per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e che maturino l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 10 anni successivi.</p> <p>Da un punto di vista fiscale, la parte imponibile della rendita anticipata, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15. Il percettore della rendita anticipata ha facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva di cui al presente comma, facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria.</p>
-----------	--

Previdenza complementare e abrogazione Fondinps

Comma 171	<p>Salva diversa volontà del lavoratore, quando la contrattazione collettiva o specifiche disposizioni normative disciplinano il versamento a Fondi pensione negoziali di categoria operanti su base nazionale di contributi aggiuntivi alle ordinarie modalità di finanziamento di cui all'articolo 8, D.Lgs. 252/2005, tale versamento è effettuato nei confronti dei Fondi pensione negoziali territoriali di riferimento ove esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, anche in caso di lavoratori che non abbiano destinato il proprio Tfr alla previdenza complementare. Qualora il lavoratore sia invitato, per effetto di una disposizione normativa o contrattuale, a esprimere una scelta circa la destinazione del contributo aggiuntivo e non manifesti alcuna volontà, per l'individuazione del Fondo si applicano i criteri previsti dall'articolo 8, comma 7, lettera b), D.Lgs. 252/2005, salvo che il lavoratore sia già iscritto a un Fondo pensione negoziale, sia esso nazionale o territoriale, nel qual caso il contributo aggiuntivo affluisce automaticamente alla posizione già in essere.</p>
-----------	--

Comma 172	Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Fondi pensione negoziali territoriali devono adeguare il proprio ordinamento per dare attuazione alle disposizioni previste dal comma 171. Decorso tale termine, i versamenti aggiuntivi sono comunque effettuati secondo quanto stabilito dal comma 171. Prima della scadenza del predetto termine, i Fondi pensione negoziali nazionali assicurano comunque la portabilità automatica dei flussi contributivi aggiuntivi accantonati con riferimento alle posizioni di lavoratori che già destinano a Fondi pensione negoziali territoriali il Tfr o contributi ordinari a carico del lavoratore o del datore di lavoro.
Comma 173	La forma pensionistica complementare residuale istituita presso l'Inps (Fondinps), di cui all'articolo 9, D.Lgs. 252/2005, è soppressa, con decorrenza dalla data determinata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, L. 400/1988.
Comma 174	Con il medesimo decreto di cui al comma 173, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei diversi comparti del settore privato, è individuata la forma pensionistica alla quale far affluire le quote di Tfr maturando nell'ipotesi prevista all'articolo 8, comma 7, lettera b), numero 3), D.Lgs. 252/2005. Alla forma pensionistica di cui al comma 174 sono altresì trasferite le posizioni individuali costituite presso Fondinps, esistenti alla data di soppressione della stessa, secondo modalità stabilite con il medesimo decreto di cui al comma 173, sentita la Covip.
Comma 177	Qualora i contratti e gli accordi collettivi di livello nazionale prevedano l'adesione dei lavoratori e delle lavoratrici a uno specifico Fondo integrativo nazionale del Servizio sanitario nazionale, nelle Province autonome di Trento e di Bolzano può essere prevista, con accordi territoriali o aziendali, la possibilità per i lavoratori e le lavoratrici di aderire ad altro Fondo integrativo individuato dagli accordi medesimi, purché con prestazioni non inferiori a quelle originariamente previste.

Lavoro domestico

Comma 217	È stata estesa alla lavoratrice domestica la possibilità di fruire del congedo per le donne vittime di violenza di genere (articolo 24, D.Lgs. 80/2015).
-----------	--

Donne vittime violenza di genere

Comma 220	Alle cooperative sociali di cui alla L. 381/1991, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, decorrenti dal 1° gennaio 2018 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2018, delle donne vittime di violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case rifugio, di cui all'articolo 5-bis, D.L. 93/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 119/2013, è attribuito, per un periodo massimo di 36 mesi, un contributo entro il limite di spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 a titolo di sgravio delle aliquote per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute relativamente alle suddette lavoratrici assunte. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i criteri di assegnazione e di ripartizione delle risorse di cui al periodo precedente.
-----------	---

Detrazioni carichi di famiglia

Commi 252 - 253	All'articolo 12, comma 2, Tuir, relativo alle detrazioni per carichi di famiglia, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo di cui al primo periodo è elevato a 4.000 euro". La disposizione acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2019.
-----------------	---

Attestazione stato di disoccupazione

Comma 801	L'Anpal, nello svolgimento delle sue funzioni istituzionali, comunica ai soggetti iscritti all'albo informatico delle agenzie per il lavoro, di cui all'articolo 4, D.Lgs. 276/2003, e ai soggetti
-----------	--

iscritti all'albo nazionale dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, di cui all'articolo 12, D.Lgs. 150/2015, i dati relativi alle persone in stato di disoccupazione o a rischio di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 19, commi 1 e 4, D.Lgs. 150/2015, per favorirne la ricollocazione nel mercato del lavoro e al fine di garantire una maggiore efficacia dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Pagamento retribuzioni

Comma 910	<p>A far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti devono corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:</p> <ul style="list-style-type: none">• bonifico sul conto identificato dal codice Iban indicato dal lavoratore;• strumenti di pagamento elettronico;• pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;• emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. <p>L'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a 16 anni.</p> <p>I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.</p> <p>Per rapporto di lavoro, ai fini del comma 910, si intende ogni rapporto di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 cod. civ., indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, nonché ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della L. 142/2001. La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.</p>
-----------	---

Termine invio telematico 770

Comma 933	<p>Il termine entro il quale i sostituti d'imposta che effettuano le ritenute dei redditi trasmettono in via telematica all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni uniche è prorogato stabilmente dal 31 luglio al 31 ottobre. Si prevede inoltre che la trasmissione in via telematica delle certificazioni uniche relative ai contributi dovuti all'Inps, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata, possa avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta.</p>
-----------	---

Rinnovi contrattuali dicembre 2017

Ccnl Area tessile, moda chimica artigianato – Accordo 20 dicembre 2017

Con la sottoscrizione dell'accordo integrativo dell'accordo di rinnovo 14 dicembre 2017 sono state definite le nuove tabelle retributive per il settore area tessile, moda chimica artigianato.

Aumenti retributivi

Livelli	1° gennaio 2018	1° ottobre 2018	1° giugno 2019	Totale incrementi
6°s	19,78	19,78	19,78	59,34
6°	18,55	18,55	18,55	55,65
5°	17,05	17,05	17,05	51,15
4°	15,69	15,69	15,69	47,07
3°	15,00	15,00	15,00	45,00
2°	14,46	14,46	14,46	43,38
1°	13,64	13,64	13,64	40,92

Nuovi minimi contrattuali

Livelli	Retribuzione tabellare al 31 dicembre 2017	Retribuzione tabellare dal 1° gennaio 2018	Retribuzione tabellare dal 1° ottobre 2018	Retribuzione tabellare dal 1° giugno 2019
6°s	1.739,34	1.759,12	1.778,90	1.798,68
6°	1.628,25	1.646,80	1.665,35	1.683,90
5°	1.491,96	1.509,01	1.526,06	1.543,11
4°	1.379,53	1.395,22	1.410,91	1.426,60
3°	1.323,03	1.338,03	1.353,03	1.368,03
2°	1.265,66	1.280,12	1.294,58	1.309,04
1°	1.197,13	1.210,77	1.224,41	1.238,05

Settore tessile calzaturiero

Aumenti retributivi

Livelli	1° gennaio 2018	1° ottobre 2018	1° giugno 2019	Totale incrementi
6°s	20,10	19,78	19,78	59,66
6°	18,85	18,55	18,55	55,95
5°	17,32	17,05	17,05	51,42
4°	15,94	15,69	15,69	47,32
3°	15,25	15,00	15,00	45,25
2°	14,69	14,46	14,46	43,61
1°	13,86	13,64	13,64	41,14

Nuovi minimi contrattuali

Livelli	Retribuzione tabellare al 31 dicembre 2017	Retribuzione tabellare al 1° gennaio 2018	Retribuzione tabellare al 1° ottobre 2018	Retribuzione tabellare al 1° giugno 2019
6°s	1.737,43	1.757,53	1.777,31	1.797,09
6°	1.639,90	1.658,75	1.677,30	1.695,85
5°	1.498,90	1.516,22	1.533,27	1.550,32
4°	1.387,26	1.403,20	1.418,89	1.434,58
3°	1.330,80	1.346,05	1.361,05	1.376,05

Contrattazione collettiva

2°	1.274,18	1.288,87	1.303,33	1.317,79
1°	1.201,77	1.215,63	1.229,27	1.242,91

Settore lavorazioni a mano e su misura

Aumenti retributivi

Livelli	1° gennaio 2018	1° ottobre 2018	1° giugno 2019	Totale incrementi
6°s	19,78	19,78	19,40	58,96
6°	18,55	18,55	18,20	55,30
5°	17,05	17,05	16,72	50,82
4°	15,69	15,69	15,39	46,77
3°	15,00	15,00	14,72	44,72
2°	14,46	14,46	14,18	43,10
1°	13,64	13,64	13,38	40,66

Nuovi minimi contrattuali

Livelli	Retribuzione tabellare al 31 dicembre 2017	Retribuzione tabellare al 1° gennaio 2018	Retribuzione tabellare al 1° ottobre 2018	Retribuzione tabellare al 1° giugno 2019
6°s	1.736,85	1.756,63	1.776,41	1.795,81
6°	1.620,37	1.638,92	1.657,47	1.675,67
5°	1.484,06	1.501,11	1.518,16	1.534,88
4°	1.371,65	1.387,34	1.403,03	1.418,42
3°	1.315,20	1.330,20	1.345,20	1.359,92
2°	1.257,81	1.272,27	1.286,73	1.300,91
1°	1.189,29	1.202,93	1.216,57	1.229,95

Settore Pulitintolavanderie

Aumenti retributivi

Livelli	1° gennaio 2018	1° ottobre 2018	1° giugno 2019	Totale incrementi
6°s	19,78	19,78	19,78	59,34
6°	18,69	18,69	18,69	56,07
5°	17,05	17,05	17,05	51,15
4°	15,69	15,69	15,69	47,07
3°	15,00	15,00	15,00	45,00
2°	14,46	14,46	14,46	43,38
1°	13,64	13,64	13,64	40,92

Nuovi minimi contrattuali

Livelli	Retribuzione tabellare al 31 dicembre 2017	Retribuzione tabellare al 1° gennaio 2018	Retribuzione tabellare al 1° ottobre 2018	Retribuzione tabellare al 1° giugno 2019
6°s	1.741,51	1.761,29	1.781,07	1.800,85
6°	1.642,67	1.661,36	1.680,05	1.698,74
5°	1.494,50	1.511,55	1.528,60	1.545,65
4°	1.379,64	1.395,33	1.411,02	1.426,71
3°	1.323,16	1.338,16	1.353,16	1.368,16
2°	1.268,15	1.282,61	1.297,07	1.311,53
1°	1.199,66	1.213,30	1.226,94	1.240,58

Contrattazione collettiva

Settore Occhialeria

Aumenti retributivi

Livelli	Parametri	1° gennaio 2018	1° ottobre 2018	1° giugno 2019	Totale incrementi
6°	136	19,71	18,89	18,89	57,49
5°	123	17,82	17,08	17,08	51,98
4°	115	16,66	15,97	15,97	48,60
3°	108	15,65	15,00	15,00	45,65
2°	104	15,07	14,44	14,44	43,95
1°	100	14,49	13,89	13,89	42,27

Nuovi minimi contrattuali

Livelli	Retribuzione tabellare al 31 dicembre 2017	Retribuzione tabellare dal 1° gennaio 2018	Retribuzione tabellare dal 1° ottobre 2018	Retribuzione tabellare dal 1° giugno 2019
6°	1.688,91	1.708,62	1.727,51	1.746,40
5°	1.529,55	1.547,37	1.564,45	1.581,53
4°	1.429,51	1.446,17	1.462,14	1.478,11
3°	1.342,80	1.358,45	1.373,45	1.388,45
2°	1.294,71	1.309,78	1.324,22	1.338,66
1°	1.241,25	1.255,74	1.269,63	1.283,52

Settore chimica, gomma plastica, vetro

Aumenti retributivi

Livello	1° gennaio 2018	1° ottobre 2018	1° giugno 2019	Totale incrementi
7°	24,08	19,95	19,95	63,98
6°	22,46	18,61	18,61	59,68
5°s	21,17	17,54	17,54	56,25
5°	20,20	16,73	16,73	53,66
4°	19,23	15,93	15,93	51,09
3°	18,10	15,00	15,00	48,10
2°	17,29	14,33	14,33	45,95
1°	16,16	13,39	13,39	42,94

Nuovi minimi contrattuali

Livello	Retribuzione tabellare al 31 dicembre 2017	Retribuzione tabellare dal 1° gennaio 2018	Retribuzione tabellare dal 1° ottobre 2018	Retribuzione tabellare dal 1° giugno 2019
7°	1.880,09	1.904,17	1.924,12	1.944,07
6°	1.756,55	1.779,01	1.797,62	1.816,23
5°s	1.659,54	1.680,71	1.698,25	1.715,79
5°	1.580,56	1.600,76	1.617,49	1.634,22
4°	1.497,68	1.516,91	1.532,84	1.548,77
3°	1.414,27	1.432,37	1.447,37	1.462,37
2°	1.351,99	1.369,28	1.383,61	1.397,94
1°	1.263,03	1.279,19	1.292,58	1.305,97

Settori ceramica, terracotta, gres, decorazione di piastrelle

Aumenti retributivi

Livello	1° gennaio 2018	1° ottobre 2018	1° giugno 2019	Totale incrementi
A	18,67	18,67	14,95	52,29
B	17,04	17,04	13,64	47,72
C	16,08	16,08	12,87	45,03
D	15,54	15,54	12,44	43,52

Contrattazione collettiva

E	15,00	15,00	12,00	42,00
F	14,45	14,45	11,56	40,46
G	13,63	13,63	10,91	38,17

Nuovi minimi contrattuali

Livello	Retribuzione tabellare al 31 dicembre 2017	Retribuzione tabellare dal 1° gennaio 2018	Retribuzione tabellare dal 1° ottobre 2018	Retribuzione tabellare dal 1° giugno 2019
A	1.673,14	1.691,81	1.710,48	1.725,43
B	1.527,25	1.544,29	1.561,33	1.574,97
C	1.447,13	1.463,21	1.479,29	1.492,16
D	1.388,29	1.403,83	1.419,37	1.431,81
E	1.338,49	1.353,49	1.368,49	1.380,49
F	1.295,77	1.310,22	1.324,67	1.336,23
G	1.221,52	1.235,15	1.248,78	1.259,69

Principali scadenze del mese di febbraio

venerdì 16 febbraio

Irpef versamento ritenute – Sostituti d'imposta

Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro autonomo e su provvigioni trattenute dai sostituiti d'imposta nel mese precedente.

Versamento addizionali regionali e comunali – Sostituti d'imposta

Versamento in unica soluzione delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.

Versamento delle rate delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Imposta sostitutiva Tfr – Sostituti d'imposta

Versamento del saldo dell'imposta sostitutiva, al netto dell'acconto versato, sulla rivalutazione del fondo Tfr maturata nel 2017.

Contributi Inps – Gestione separata

Versamento dei contributi dovuti dai committenti alla Gestione separata Inps su compensi corrisposti nel mese precedente.

Contributi Inps – Pescatori autonomi

Versamento dei contributi previdenziali personali Inps da parte dei pescatori autonomi.

Contributi Inps – Datori di lavoro

Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'Inps dai datori di lavoro, relativi alle retribuzioni del mese precedente.

Contributi Inps – Artigiani e commercianti

Versamento della quarta rata trimestrale dei contributi relativi al 2017.

Autoliquidazione Inail – Versamento

Versamento, in unica soluzione o come prima rata, del premio Inail, relativo al saldo 2017 e all'acconto 2018.

Contributi Inps ex Enpals – Versamento

Versamento dei contributi dovuti all'ex Enpals, ora Inps, dalle aziende dello spettacolo e dello sport per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

Contributi Inpgi – Versamento

Versamento dei contributi Inpgi relativi al mese precedente, da parte delle aziende con dipendenti con qualifica di giornalisti e praticanti.

Contributi Casagit – Versamento

Versamento dei contributi assistenziali alla Casagit relativi al mese precedente, da parte dei datori di lavoro che occupano giornalisti e praticanti.

martedì 20 febbraio

Fonchim – Contributi previdenza complementare

Versamento dei contributi dovuti al Fondo di previdenza complementare Fonchim.

Enasarco – Versamento

Versamento dei contributi relativi al quarto trimestre 2017, relativi agli agenti e rappresentanti.

domenica 25 febbraio

Contributi Enpaia – Versamento

Versamento dei contributi dovuti all'Enpaia per gli impiegati di aziende agricole, relativi al mese precedente.

mercoledì 28 febbraio

UniEmens – Invio telematico

Termine per la trasmissione telematica della denuncia retributiva e contributiva UniEmens relativa al mese precedente.

Inail – Domanda riduzione tasso

Termine per la presentazione alla competente sede Inail della domanda per la concessione della riduzione del tasso medio per prevenzione (articolo 24, D.M. 12 dicembre 2000).

Autoliquidazione Inail – Invio denuncia telematica

Termine per l'invio del modello di denuncia delle retribuzioni dell'autoliquidazione Inail 2017/2018, da effettuarsi esclusivamente con modalità telematiche.

Fasi – Versamento

Pagamento dei contributi relativi al primo trimestre dell'anno in corso, dovuti al Fasi a carico dei dirigenti e delle imprese industriali.

LYNFA Studio[®]

La splendida sensazione di avere tutto sotto controllo

LYNFA Studio è il sistema gestionale integrato per lo Studio Professionale. Un sistema straordinariamente nuovo perché basato sulla piattaforma tecnologica POLYEDRO, che offre tutti i vantaggi del web: facilità d'uso, strumenti di collaborazione e condivisione, accessibilità da remoto.

LYNFA Studio ha due anime, con due diversi obiettivi:

1. erogare servizi ai Clienti,
2. gestire e sviluppare lo Studio.

LYNFA Studio asseconda e dà slancio a tutte le attività del Professionista e del suo Studio. Dal più piccolo a quello con decine di posti di lavoro.

Ogni Studio è diverso: LYNFA Studio sa prendere esattamente la sua forma e crescere insieme a lui e alle sue necessità.

Insieme alle più classiche funzionalità gestionali, offre:

1. i più avanzati strumenti di controllo delle attività, ovunque ci si trovi, anche da tablet;
2. servizi di condivisione e collaborazione, come l'agenda, la pubblicazione documenti e la bacheca;
3. funzionalità che incrementano la produttività, come il workflow e l'anagrafica unica;
4. servizi innovativi per i Clienti.

LYNFA Studio gestisce lo Studio con managerialità ed efficienza, lasciando al Professionista tutto il tempo e le energie per fare al meglio quello che solo lui può fare: gestire le relazioni, diversificare e accrescere le occasioni di business.



Conservazione Cloud TeamSystem

Molto più che conservazione

Conserva in digitale tutti i tuoi documenti. Risparmia tempo e denaro con TeamSystem!

Il nuovo servizio di Conservazione Cloud TeamSystem permette di conservare qualsiasi documento, liberando totalmente l'utente da qualsiasi onere.

La piattaforma è realizzata per non avere alcun impatto sulle attività, in questo modo il tuo Studio potrà risparmiare risorse e migliorare l'organizzazione del lavoro interno.

Grazie al Servizio di Conservazione Cloud TeamSystem **non devi più preoccuparti di nulla**, provvederemo noi a conservare i documenti rispettando tutti i requisiti definiti dalla normativa vigente. Potrai quindi in qualsiasi momento ricercare e consultare qualsiasi documento attraverso la nostra interfaccia web semplice ed intuitiva.

Con il Servizio Conservazione Cloud TeamSystem potrai:

- conservare digitalmente i tuoi documenti,
- ricercare i tuoi documenti e consultarli in archivio,
- esibire i tuoi documenti in originale seguendo i dettami della normativa,
- esibire e scaricare il Manuale della Conservazione,
- essere sicuro di seguire un processo aggiornato e sempre a norma di legge.

Per gli Studi Professionali

1. Supporti i tuoi clienti con una soluzione ai loro problemi di conservazione.
2. Puoi offrire consulenza organizzativa e formazione alle piccole imprese per permettergli di risparmiare attraverso la conservazione.
3. Ti proponi a nuovi clienti con un servizio ad oggi essenziale che puoi offrire fin da subito, senza aggravio di lavoro per il tuo Studio.